

DECISIONE DEL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA DEL 12 FEBBRAIO 2025

SULLE CONDIZIONI DI IMPIEGO DEI PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E CHE SOSTITUISCE E ABROGA LE DECISIONI 001/2020, 013/2020, 017/2021, 013/2021, 098/ 2021, 007/2023 E 058/2024 DEL COLLEGIO DELL'EPPO

Il collegio della Procura europea (EPPO),

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (di seguito «il regolamento EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 114, lettera c),

visto il regolamento n. 31 (CEE), 11 (Euratom) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, di seguito rispettivamente «statuto» e «RAA», in particolare gli articoli 5, 123 e 124 del RAA ⁽²⁾,

vista la decisione del collegio della Procura europea, del 12 ottobre 2020, sul regolamento interno della Procura europea (EPPO) (di seguito «il regolamento interno»), e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 31, 33 e 34,


vista la decisione del collegio della Procura europea (EPPO), del 13 gennaio 2021, sul regolamento finanziario applicabile all'EPPO, come modificata dalla decisione 023/2023 del collegio dell'EPPO, del 19 aprile 2023 (di seguito «il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 78,

considerando quanto segue:

- (1) I procuratori europei delegati rappresentano il livello decentrato dell'EPPO presso gli Stati membri e, dal momento della nomina a procuratore europeo delegato fino alla cessazione del mandato, sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385), e successive modificazioni.



- (2) Ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, i procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali conformemente agli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito «RAA»). Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 124 del RAA, ai procuratori europei delegati si applicano per analogia gli articoli 1 *quater*, 1 *quinquies*, 11, 11 *bis*, 12, 12 *bis*, l'articolo 16, primo comma, gli articoli 17, 17 *bis*, 19, 22, 22 *bis* e 22 *ter*, l'articolo 23 e l'articolo 25, secondo comma, dello statuto, relativi ai doveri e diritti del funzionario, nonché gli articoli 90 e 91 dello statuto, relativi ai mezzi di ricorso.
- (3) L'articolo 114, lettera c), del regolamento EPPO stabilisce che il collegio adotta le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
- (4) Le norme relative alle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati sono state adottate inizialmente con la decisione 001/2020 del collegio dell'EPPO del 29 settembre 2020. Tali norme sono state successivamente modificate dalle decisioni 017/2021, 103/2021 e 007/2023 del collegio. Inoltre, diverse decisioni separate adottate dal collegio dal settembre 2020 contengono varie disposizioni relative all'assunzione dei procuratori europei delegati e alle loro condizioni di lavoro.
- (5) Per motivi di certezza del diritto, è opportuno che tutte le norme fondamentali relative alla nomina, al rinnovo, all'assunzione, ai diritti e agli obblighi del procuratore europeo delegato siano previste nel medesimo atto, vale a dire nella decisione sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati,

ha adottato la presente decisione:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati, assunti dalla Procura europea (EPPO) in qualità di consiglieri speciali conformemente agli articoli 5, 123 e 124 del RAA, al fine di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Le norme comprendono le procedure per la nomina, l'assunzione, il rinnovo, la rimozione dall'incarico e la risoluzione dei contratti, nonché le disposizioni sui diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati e i principi generali sulla valutazione del loro rendimento professionale e sulle questioni disciplinari.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 sono integrate dalle disposizioni dello statuto e del RAA applicabili per analogia ai consiglieri speciali conformemente all'articolo 124 del RAA, salvo che la presente decisione non disponga altrimenti.

Capo II

NORME RELATIVE ALLA NOMINA, ALL'ASSUNZIONE, AL RINNOVO E ALLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DEI PROCURATORI EUROPEI DELEGATI

Sezione 1

Procedura di nomina o rigetto della designazione di una persona designata da uno Stato membro

Articolo 2


Criteri di ammissibilità

Una persona designata da uno Stato membro per un posto di procuratore europeo delegato deve soddisfare i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO e, inoltre, deve possedere una conoscenza soddisfacente della lingua di lavoro per le attività operative e amministrative dell'EPPO, adottata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento EPPO.

Articolo 3

Procedure preliminari

1. Al ricevimento della designazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, il procuratore capo europeo valuta, sulla base dei documenti trasmessi dallo Stato membro interessato, se la persona




designata per il posto di procuratore europeo delegato soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO e all'articolo 2 della presente decisione. A tal fine, il procuratore capo europeo si consulta con i sostituti del procuratore capo europeo e con il procuratore europeo di tale Stato membro. Al fine di assistere il procuratore capo europeo e il collegio nella valutazione del rispetto dei criteri di ammissibilità, il procuratore capo europeo nomina un gruppo di lavoro di tre procuratori europei. Il gruppo di lavoro in questione non è un comitato di selezione e ha un ruolo consultivo.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, la persona designata presenta un certificato del proprio casellario giudiziale e una dichiarazione sull'onore relativa all'assenza di conflitti di interesse conformemente all'articolo 11 *bis* dello statuto.
3. Se i documenti a corredo della designazione non sono sufficienti per completare la valutazione, il procuratore capo europeo:
 - (a) può chiedere all'autorità competente dello Stato membro interessato o alla persona designata di fornire ulteriori informazioni, e/o
 - (b) può invitare il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo a trasmettergli/le un parere motivato per iscritto sulla conformità ai criteri di ammissibilità.
4. Il segretariato del collegio garantisce l'adeguata registrazione delle designazioni e dei documenti giustificativi ricevuti, nonché di tutte le comunicazioni tra l'EPPO, le autorità nazionali e/o la persona designata in relazione alla procedura di nomina.

Articolo 4

Proposta del procuratore capo europeo

1. Qualora constati che la persona designata dallo Stato membro interessato soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO e all'articolo 2 della presente decisione, il procuratore capo europeo presenta al collegio una proposta scritta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento EPPO ai fini della nomina della persona in questione per un periodo di cinque anni rinnovabile conformemente alle disposizioni della presente decisione.
2. Qualora ritenga che la persona designata non soddisfi uno o tutti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO e all'articolo 2 della presente decisione, il procuratore capo europeo informa il collegio, la persona designata e lo Stato membro che l'ha designata, invitando quest'ultimo a presentare una nuova candidatura. La decisione di non sottoporre al collegio la proposta di nomina di una persona designata per il posto di procuratore europeo delegato deve essere motivata, in particolare indicando i criteri di ammissibilità che non sono stati soddisfatti, nonché i mezzi di ricorso disponibili.



Articolo 5

Decisione del collegio

Il collegio decide in merito alla nomina o al rigetto sulla base della proposta del procuratore capo europeo e, se del caso, del parere motivato del gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dei documenti di accompagnamento della designazione e, se del caso, delle informazioni e/o dei documenti supplementari forniti dallo Stato membro o dalla persona interessata.

Articolo 6


Motivazione e comunicazione della decisione

1. La decisione del collegio di nominare o respingere una persona designata da uno Stato membro per il posto di procuratore europeo delegato deve essere motivata. In particolare, la decisione di respingere una persona designata al posto di procuratore europeo delegato deve indicare i criteri di ammissibilità non soddisfatti e i mezzi di ricorso disponibili.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è comunicata all'autorità competente del relativo Stato membro e alla persona interessata.

Articolo 7

Assunzione e contratto

1. I procuratori europei delegati nominati dal collegio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento EPPO e dell'articolo 5 della presente decisione sono assunti come consiglieri speciali, a norma dell'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, conformemente agli articoli 5, 123 e 124 del RAA.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ciascun procuratore europeo delegato sottoscrive un contratto di consigliere speciale con l'EPPO.
3. Il procuratore capo europeo firma i contratti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Fatti salvi gli articoli 11 e 12, i contratti dei consiglieri speciali previsti dall'articolo 123 del RAA, in virtù dei quali i procuratori europei delegati sono formalmente assunti, sono automaticamente rinnovati, se necessario, per consentire loro di portare a termine il mandato quinquennale previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento EPPO.



Sezione 2

Procedura per il rinnovo della nomina al termine del mandato quinquennale

Articolo 8


Principi

1. Almeno sei mesi prima del termine di un mandato quinquennale come procuratore europeo delegato, il collegio decide se rinnovare o meno la nomina conformemente alle norme di cui alla presente sezione.
2. La decisione di rinnovare o meno un mandato quinquennale si basa su criteri trasparenti e oggettivi, tra cui:
 - (a) eventuale modifica dell'accordo tra il procuratore capo europeo e l'autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato interessato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO, per quanto riguarda il numero di procuratori europei delegati nel relativo Stato membro;
 - (b) il rendimento del procuratore europeo delegato interessato per tutta la durata del suo mandato, tenendo conto dei rapporti di valutazione di cui all'articolo 15 della presente decisione, del parere del procuratore europeo incaricato della supervisione e, se del caso, delle camere permanenti.

Articolo 9

Procedura

1. Almeno nove mesi prima del termine del mandato quinquennale di ciascun procuratore europeo delegato, l'unità Risorse umane dell'EPPO ne richiede la disponibilità e la volontà di essere nominato per un nuovo mandato quinquennale. L'unità Risorse umane informa il procuratore capo europeo senza indebito ritardo.
2. Il procuratore capo europeo propone quindi al collegio il rinnovo della nomina del procuratore europeo delegato per un altro mandato quinquennale rinnovabile o il non rinnovo della nomina.
3. Si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 5 e 6 della presente decisione.
4. Il rinnovo del mandato quinquennale è deciso dal collegio, in qualità di autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento EPPO, sulla base della proposta del procuratore capo europeo e del consenso del procuratore europeo delegato interessato, espresso per iscritto.



Articolo 10

Rinnovo del contratto

Sulla base della decisione di rinnovo del mandato quinquennale, adottata dal collegio ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente decisione, il procuratore europeo delegato interessato stipula un contratto rinnovato di consigliere speciale. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano di conseguenza.

Sezione 3

Rimozione dall'incarico e risoluzione del contratto

Articolo 11


Rimozione dall'incarico

1. Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, rimuove dall'incarico un procuratore europeo delegato nelle situazioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente decisione. Il procuratore europeo delegato ha il diritto di essere ascoltato.
2. La decisione del collegio è comunicata allo Stato membro, al procuratore europeo incaricato della supervisione e al procuratore europeo delegato interessato.
3. La decisione di rimuovere dall'incarico il procuratore europeo delegato è motivata indicando, se del caso, i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO che non sono più soddisfatti.

Articolo 12

Risoluzione anticipata del contratto

1. Se il procuratore europeo delegato prevede una risoluzione del contratto prima del termine del mandato quinquennale, il periodo di preavviso è di tre mesi. Il collegio può abbreviare il periodo di preavviso. L'EPPO informa immediatamente lo Stato membro interessato per garantire la tempestiva sostituzione del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento EPPO.
2. Il contratto può essere risolto dall'EPPO senza preavviso se il procuratore europeo delegato non è in grado di riprendere le sue funzioni al termine di un periodo di sei mesi dall'inizio del congedo per



malattia ai sensi dell'articolo 25 della presente decisione. Il procuratore europeo delegato è ascoltato prima della risoluzione del contratto per questa causa, a meno che motivi giustificati non gli impediscano di essere ascoltato. La risoluzione è comunicata immediatamente al procuratore europeo delegato e all'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. Il contratto è risolto senza preavviso qualora il collegio abbia irrogato la sanzione disciplinare della rimozione dall'incarico.
4. Il contratto è risolto dall'EPPO senza preavviso se il collegio, su proposta motivata del procuratore capo europeo, constata che il procuratore europeo delegato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO o non è più in grado di espletare le sue funzioni per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 3. La conclusione secondo cui il procuratore europeo delegato non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO può basarsi su informazioni relative al periodo precedente la nomina venute a conoscenza dell'EPPO in una fase successiva.

Articolo 13

Risoluzione del contratto in caso di mancato rinnovo

Al termine di un mandato quinquennale, l'incarico come consigliere speciale di un procuratore europeo delegato cessa se il contratto non viene rinnovato ai sensi del capo 2, sezione 2, della presente decisione.

Capo III

DIRITTI E DOVERI


Sezione 1

Sviluppo professionale e rendimento

Articolo 14

Livello di entrata e progressione

1. I procuratori europei delegati sono impiegati secondo una scala di 8 livelli.
2. Ogni tre anni il procuratore europeo delegato passa al livello successivo.



3. Il procuratore europeo delegato è di norma assunto al livello 1. Nel caso in cui un procuratore europeo delegato abbia più di cinque anni di esperienza professionale precedente nel proprio sistema nazionale o in un precedente rapporto con l'EPPO, beneficia di un livello supplementare per ogni periodo di cinque anni completi di esperienza professionale pertinente. Tale classificazione al momento dell'entrata in servizio non supera il livello 3.
4. Un procuratore europeo delegato non passa al livello successivo se l'ultimo rapporto di valutazione definitivo ha concluso che il suo rendimento era insoddisfacente.

Articolo 15

Valutazione

1. Il rendimento professionale di ogni procuratore europeo delegato è oggetto di un rapporto di valutazione ogni due anni, a meno che non sia necessaria una valutazione straordinaria. Tale rapporto sarà preso in considerazione al fine di determinare la possibilità di rinnovare il mandato, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento EPPO e agli articoli da 8 a 10 della presente decisione.
2. Il rapporto di valutazione è redatto secondo la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Su richiesta, il rapporto è trasmesso dal procuratore capo europeo alle autorità nazionali competenti per la valutazione interna relativa alle valutazioni nazionali, con il consenso del procuratore europeo delegato interessato.
3. Il rapporto di cui al paragrafo 1 è adottato da un comitato di valutazione nominato dal collegio su proposta del procuratore capo europeo.
4. La procedura per la valutazione di cui al paragrafo 1 è stabilita con una decisione separata del collegio.


Sezione 2

Diritti finanziari

Articolo 16

Retribuzione e indennità

1. Per la loro attività, i procuratori europei delegati hanno diritto a:
 - (a) una retribuzione mensile di base che, per il livello 1 della tabella di cui all'articolo 16 della presente decisione, corrisponde allo stipendio mensile di base di un funzionario del gruppo di funzioni AD, grado 9, scatto 1, come previsto nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto. La retribuzione mensile di base aumenta del 6 % per ogni livello successivo di tale scala;
 - (b) l'indennità di servizio di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della presente decisione;



- (c) se del caso, il supplemento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, stabilito al momento dell'assunzione, che può essere oggetto di una revisione a seguito di qualsiasi successiva modifica della retribuzione di riferimento nazionale presa in considerazione ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, o della retribuzione dell'EPPO di cui al presente articolo della presente decisione;
 - (d) se del caso, l'indennità speciale di cui all'articolo 21 della presente decisione.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8), quale successivamente modificato.

Articolo 17

Coefficiente correttore e attualizzazione annuale

Ai diritti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), si applicano per analogia gli articoli 64 e 65 dello statuto.

Articolo 18

Supplemento

1. Nel caso in cui la retribuzione netta totale di un procuratore europeo delegato sia inferiore a quella che sarebbe stata se il procuratore fosse rimasto solo un procuratore nazionale, il procuratore europeo delegato può chiedere al direttore amministrativo, presentando i documenti giustificativi appropriati, di ricevere un importo supplementare che garantisca che la retribuzione netta totale sia pari alla retribuzione netta nazionale.
2. Ai fini del paragrafo 1, la retribuzione complessiva corrisposta dall'EPPO è costituita dagli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Conformemente all'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, il supplemento non riguarda i contributi al regime nazionale di previdenza sociale, pensionistico e assicurativo.
4. L'indennità speciale di cui all'articolo 21 della presente decisione non è presa in considerazione al momento di stabilire la retribuzione complessiva del procuratore europeo delegato ai fini dell'articolo 16 della presente decisione.

Articolo 19

Ripetizione dell'indebito

1. Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che il beneficiario non poteva non accorgersene.
2. La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile quando l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

Sezione 3

Procuratori europei delegati designati per sostituire i procuratori europei

Articolo 20

Compiti aggiuntivi di un procuratore europeo delegato designato per sostituire il procuratore europeo del proprio Stato membro

1. Il procuratore europeo delegato designato per sostituire il procuratore europeo, d'intesa con il procuratore europeo, rappresenta l'EPPO nello Stato membro di origine per le questioni istituzionali e amministrative da discutere con le autorità nazionali competenti. Il ruolo di rappresentanza cessa alla presenza del procuratore capo europeo o del procuratore europeo incaricato della supervisione.
2. Il procuratore europeo interessato può assegnare ulteriori compiti amministrativi al procuratore europeo delegato designato per sostituirlo. Tali compiti possono comprendere, tra l'altro, il coordinamento del personale messo a disposizione dell'EPPO nei rispettivi Stati membri, nonché le relazioni con i media e la comunicazione.
3. Qualora il procuratore capo europeo abbia delegato a un procuratore europeo il coordinamento delle attività dei procuratori europei delegati in applicazione dell'articolo 34 del regolamento interno, il procuratore europeo interessato può delegare tali compiti al procuratore europeo delegato di cui al paragrafo 1. Il procuratore capo europeo ne viene informato per iscritto.
4. Il procuratore europeo può revocare i compiti aggiuntivi di cui ai paragrafi 2 e 3 in qualsiasi momento.

Articolo 21

Indennità speciale

Se il collegio approva la proposta di assegnare compiti aggiuntivi al procuratore europeo delegato designato per sostituire il procuratore europeo, il procuratore europeo delegato in questione ha diritto a un'indennità mensile speciale di 600,47 EUR.

Sezione 4

Condizioni di lavoro e previdenza sociale

Articolo 22


Sede di servizio

La sede di servizio di ciascun procuratore europeo delegato è determinata con decisione del procuratore capo europeo, conformemente alla ripartizione funzionale concordata con lo Stato membro interessato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO.

Articolo 23

Regime relativo all'orario di lavoro

1. Per analogia con l'articolo 55, paragrafo 1, dello statuto, i procuratori europei delegati sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'EPPO.
2. L'orario di lavoro è determinato sulla base del regime applicabile ai procuratori nazionali nello Stato membro del relativo procuratore europeo delegato.
3. Fuori dei casi di cui agli articoli 37 e 39, il procuratore capo europeo può approvare una richiesta di un procuratore europeo delegato, per motivi personali, relativa alla stipula di accordi di lavoro individuali a tempo parziale, a condizione che tali accordi siano consentiti nell'ambito del regime di orario di lavoro o di congedo applicabile ai procuratori nazionali nello Stato membro del procuratore europeo delegato richiedente. In tali casi, i diritti di cui all'articolo 16 sono pagati proporzionalmente.
4. Per le ore di lavoro straordinario e la reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, secondo le esigenze di servizio, i procuratori europei delegati hanno diritto a un'indennità di servizio fissata a una tariffa forfettaria di 483,73 EUR al mese.



Articolo 24

Ferie annuali

1. I diritti dei procuratori europei delegati in materia di ferie annuali sono quelli disciplinati dalle norme e dai regolamenti nazionali applicabili ai procuratori che lavorano nei servizi nazionali di cui restano membri, salvo che la presente decisione non disponga altrimenti.
2. Tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio, le richieste di ferie sono approvate dal procuratore capo europeo.
3. Qualora il procuratore europeo delegato non abbia esaurito tutte le ferie annuali prima della fine dell'anno civile in corso, il procuratore europeo delegato interessato ha il diritto di riportare all'anno successivo solo il numero massimo di giorni di ferie annuali consentito dalla legislazione nazionale applicabile. Qualora la legislazione nazionale non preveda un numero massimo, si applica per analogia l'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato V dello statuto. In quest'ultima situazione, il numero di giorni di ferie annuali che possono essere riportati non può superare i dodici giorni, salvo diversa approvazione del procuratore capo europeo, previa consultazione del direttore amministrativo e del procuratore europeo incaricato della supervisione.
4. Per analogia con l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato V dello statuto, qualora un procuratore europeo delegato, al momento della cessazione dal servizio presso l'EPPO, non abbia usufruito di tutte le ferie cui aveva diritto durante il suo mandato presso l'EPPO, gli/le è corrisposta una compensazione pari a un trentesimo della sua retribuzione mensile al momento della cessazione dal servizio per ogni giorno di ferie a lui/lei spettante, con un massimo di 24 giorni. Per il resto dei giorni di ferie annuali non utilizzati, se del caso, il procuratore capo europeo informa le autorità nazionali competenti, al fine di garantire la continuità e rispettare i diritti alle ferie dell'ex procuratore europeo delegato, a livello nazionale.
5. Per analogia con l'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato V dello statuto, un importo calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo precedente è dedotto dal pagamento dovuto al procuratore europeo delegato che, al momento della cessazione dal servizio, ha usufruito di un numero di giorni di ferie superiore a quello spettante fino a tale data.
6. Il procuratore europeo delegato nominato senza interruzione del servizio per l'EPPO in qualità di procuratore europeo ha diritto a riportare i giorni di ferie annuali non utilizzati maturati prima di tale nomina. In seguito al cambiamento di status, l'utilizzo dei giorni di ferie riportati sarà soggetto alle norme pertinenti dello statuto, del RAA e delle relative modalità di esecuzione.

Articolo 25

Congedo per malattia

1. I diritti dei procuratori europei delegati in materia di congedo per malattia sono quelli stabiliti dalle norme nazionali.
2. Mentre il procuratore europeo delegato è in congedo per malattia, l'EPPO corrisponde i diritti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, alle stesse condizioni previste dalla normativa nazionale, a meno che tali diritti non siano coperti dal regime nazionale di assicurazione malattia.
3. Le richieste di congedo per malattia devono essere riconosciute dal procuratore capo europeo.

Articolo 26


Congedo di maternità, di paternità e parentale

1. I procuratori europei delegati beneficiano delle norme nazionali in materia di congedo di maternità, di paternità e parentale.
2. Mentre il procuratore europeo delegato è in congedo di maternità, di paternità o parentale, l'EPPO corrisponde i diritti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, alle stesse condizioni previste dalla normativa nazionale, a meno che tali diritti non siano coperti dal regime nazionale di previdenza sociale.
3. Le richieste di congedo di maternità, di paternità e parentale sono notificate conformemente alle norme nazionali al procuratore capo europeo e comunicate all'unità Risorse umane a fini amministrativi.
4. Accordi speciali di lavoro a tempo parziale durante il congedo di maternità, di paternità e parentale possono essere approvati dal procuratore capo europeo, a condizione che tali accordi siano consentiti dal regime applicabile ai procuratori nazionali nello Stato membro del relativo procuratore europeo delegato. Si applica *mutatis mutandis* l'articolo 23, paragrafo 3.

Articolo 27

Altri tipi di congedo

1. L'aspettativa per motivi personali, congedi speciali e altri tipi di congedo di cui i procuratori possono beneficiare conformemente al diritto nazionale applicabile sono concessi alle stesse condizioni ai procuratori europei delegati.
2. In assenza di disposizioni di diritto nazionale equivalenti si applicano per analogia le corrispondenti disposizioni dell'allegato V dello statuto.



3. Le richieste relative ai tipi di congedo di cui al paragrafo 1 sono approvate dal procuratore capo europeo, previa consultazione del direttore amministrativo e del procuratore europeo incaricato della supervisione.

Articolo 28

Festività

I procuratori europei delegati beneficiano delle norme nazionali in materia di festività pubbliche applicabili ai procuratori che lavorano nei servizi nazionali di cui restano membri.


Sezione 5

Etica


Articolo 29

Attività esterne

1. Per «attività esterna», ai sensi dell'articolo 12 *ter* dello statuto, si intende qualsiasi attività, retribuita o non retribuita, che:
 - (i) non rientra nelle funzioni del procuratore europeo delegato, comprese quelle oggetto di un ordine di missione o di un'autorizzazione a viaggiare per motivi di lavoro, ad esempio tenere discorso o una presentazione; e,
 - (ii) non può ragionevolmente essere considerata hobby o attività ricreativa.
2. Per analogia con l'articolo 12 *ter* dello statuto, un procuratore europeo delegato che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'EPPO, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione al procuratore capo europeo. Questa autorizzazione viene rifiutata quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'EPPO.
3. A condizione che rientrino nell'ambito di applicazione della presente decisione quale definito al paragrafo 1 e che il procuratore europeo incaricato della supervisione ne sia debitamente informato, l'autorizzazione preventiva si considera concessa per le attività che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:
 - (a) non sono retribuite o non generano entrate;
 - (b) non sono esercitate a titolo professionale né sono svolte per conto di un soggetto commerciale;



- (c) sono svolte al di fuori del normale orario di lavoro o sono coperte da un congedo o da un recupero debitamente autorizzato;
 - (d) l'imparzialità e l'obiettività del procuratore europeo delegato nell'esercizio delle sue funzioni non sono compromesse o non risultano compromesse agli occhi di terzi a causa di interessi divergenti da quelli dell'EPPO;
 - (e) l'attività o l'incarico esterno non ha alcun impatto negativo sulla reputazione e/o sull'affidabilità dell'EPPO;
 - (f) gli altri obblighi previsti dalla presente decisione sono rispettati.
4. A titolo di esempio, si ritiene che le seguenti attività soddisfino in linea di principio le condizioni obbligatorie di cui sopra affinché l'autorizzazione preventiva possa essere considerata concessa:
- qualsiasi attività non retribuita che non abbia alcun legame con le attività dell'Unione europea / dell'EPPO, sia svolta a titolo puramente privato e sia intrapresa saltuariamente, in particolare in caso di necessità:
 - (i) attività caritative e umanitarie;
 - (ii) attività relative allo sport o al benessere;
 - (iii) attività artigianali, artistiche o culturali;
 - attività didattiche non retribuite, a meno che non siano svolte per un soggetto commerciale;
 - la mera proprietà di beni o partecipazioni, o la gestione del patrimonio personale o familiare, a titolo privato o in qualità di azionista di una società, ma non la gestione di un'impresa;
 - la mera appartenenza a un ordine o a un'associazione professionale, a meno che il codice di condotta dell'ordine o dell'associazione non sia in conflitto con gli obblighi del procuratore europeo delegato ai sensi del regolamento EPPO e della presente decisione.
5. Per analogia con l'articolo 16, secondo comma, dello statuto, un procuratore europeo delegato che intenda esercitare un'attività professionale diversa dalla sua funzione di procuratore nazionale o nell'ambito della magistratura nazionale nell'anno successivo al termine del mandato come procuratore europeo delegato, ne informa il procuratore capo europeo; quest'ultimo informa il collegio. Se la relativa attività ha un legame con le indagini svolte dal procuratore europeo delegato nel corso del suo servizio presso l'EPPO e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'EPPO, il collegio può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. Il collegio notifica la propria decisione entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.



Articolo 30

Conformità etica

I procuratori europei delegati rispettano le disposizioni applicabili del regolamento interno dell'EPPO e tutte le norme speciali adottate dal collegio in materia di etica e dichiarazione di interessi.

Articolo 31

Divulgazione di informazioni nei procedimenti giudiziari

In virtù dell'articolo 124 del RAA, l'articolo 19 dello statuto si applica per analogia ai procuratori europei delegati. L'articolo 19 dello statuto tuttavia non si applica alla divulgazione nei procedimenti giudiziari da parte dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 32

Diritto all'assistenza

1. Per analogia con l'articolo 24 dello statuto, l'EPPO assiste il procuratore europeo delegato, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui egli/ella o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
2. L'EPPO risarcisce solidalmente il procuratore europeo delegato dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché il procuratore europeo delegato, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile.


Capo IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 33

Procedimenti e sanzioni disciplinari

1. Qualsiasi mancanza agli obblighi professionali cui il procuratore europeo delegato è soggetto ai sensi del regolamento EPPO, dell'articolo 124 del RAA e della presente decisione, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di un'inosservanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza del procuratore capo europeo, quest'ultimo può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificarne l'esistenza.



3. Le condotte illecite suscettibili di dar luogo a un'azione disciplinare e il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati sono stabiliti in una decisione separata (di seguito «la decisione sul procedimento disciplinare») che il collegio adotta su proposta del procuratore capo europeo.
4. Tali disposizioni non pregiudicano l'indipendenza dei procuratori europei delegati, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento EPPO.

Articolo 34

Composizione della commissione di disciplina

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato IX dello statuto, la procedura applicabile alla commissione di disciplina e la sua composizione sono stabilite nella decisione sul procedimento disciplinare.

Articolo 35

Sospensione

1. Per la decisione di sospensione di un procuratore europeo delegato si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 23 e 24 dell'allegato IX dello statuto.
2. La decisione di sospendere un procuratore europeo delegato è presa dal collegio su proposta della commissione di disciplina quando vi siano seri motivi per ritenere che l'infrazione disciplinare possa portare alla misura disciplinare della rimozione.

Articolo 36

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari applicabili ai procuratori europei delegati sono determinati nella decisione sul procedimento disciplinare.
2. In deroga all'articolo 11 dell'allegato IX dello statuto, qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti di un procuratore europeo delegato è adottato dal collegio solo su proposta della commissione di disciplina e conformemente alla decisione sul procedimento disciplinare.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 37


Procuratori europei delegati che espletano funzioni di procuratori nazionali

1. Un procuratore europeo delegato può continuare a espletare le funzioni di procuratore nazionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO, a condizione che ciò sia consentito dall'accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO, tra il procuratore capo europeo e l'autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato in questione.
2. Quando un procuratore europeo delegato di uno Stato membro espleta anche funzioni di procuratore nazionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO, l'EPPO corrisponde la retribuzione ai sensi dell'articolo 16 della presente decisione e lo Stato membro rimborsa l'EPPO per il lavoro effettivo svolto in qualità di procuratore nazionale.

Articolo 38

Condizioni particolari

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO, un procuratore europeo delegato che continui ad espletare le funzioni di procuratore nazionale informa il procuratore europeo incaricato della supervisione delle sue funzioni in qualità di procuratore nazionale, compresa qualsiasi situazione che gli/le impedisca di adempiere ai suoi doveri in qualità di procuratore europeo delegato, compreso qualsiasi conflitto di interessi che possa sorgere.
2. L'articolo 23, paragrafo 1, della presente decisione si applica pienamente ai procuratori europei delegati che continuano ad espletare le funzioni di procuratori nazionali.
3. I criteri per determinare in ogni singolo caso la valutazione del lavoro effettivo svolto mensilmente dal procuratore europeo delegato per conto dell'EPPO e quello per conto delle autorità nazionali, nonché le modalità precise del rimborso da parte dello Stato membro dell'EPPO, sono determinati da un accordo di lavoro tra l'EPPO e l'autorità competente del rispettivo Stato membro. Tale accordo può essere concluso mediante scambio di lettere.



Articolo 39

Eccezione

1. In via eccezionale, a condizione che l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO lo consenta, un procuratore europeo delegato può essere autorizzato a espletare esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale, per un periodo di almeno un mese e non superiore a un anno, da definirsi nell'accordo di cui all'articolo 37, paragrafo 1. L'accordo è rinnovabile.
2. Il contratto del procuratore europeo delegato che espleta esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale include un riferimento a tale accordo e specifica la durata prevista/massima.
3. Qualora un procuratore europeo delegato espleti esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale, continua a essere retribuito dall'autorità nazionale competente in qualità di procuratore nazionale e conformemente alle norme nazionali vigenti.
4. Nel periodo in cui un procuratore europeo delegato espleta esclusivamente le funzioni di procuratore nazionale, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 27 e all'articolo 32 della presente decisione non si applicano nei suoi confronti.
5. In qualsiasi momento, qualora l'accordo citato all'articolo 37, paragrafo 1, della presente decisione sia modificato in relazione ai procuratori europei delegati assunti a norma del paragrafo 1, detti procuratori europei delegati sono assunti rispettivamente in conformità delle norme generali di cui alla presente decisione o ai sensi degli articoli 37 e 38 della presente decisione. Il termine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento EPPO è calcolato dal giorno in cui il contratto del procuratore europeo delegato è modificato in tal senso.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Delega

Il procuratore capo europeo può delegare al direttore amministrativo i compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente decisione e al procuratore europeo incaricato della supervisione competente i compiti di cui agli articoli 24, 25 e 26 della presente decisione.

Articolo 41


Sostituzione e abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore della presente decisione, sono sostituite e abrogate le seguenti decisioni:
 - (1) decisione 001/2020 del collegio dell'EPPO, del 29 settembre 2020, che stabilisce le norme relative alle condizioni di impiego per i procuratori europei delegati;
 - (2) decisione 013/2020 del collegio dell'EPPO, del 16 novembre 2020, che stabilisce le norme relative alla procedura per la nomina dei procuratori europei delegati;
 - (3) decisione 013/2021 del collegio dell'EPPO, del 24 febbraio 2021, che stabilisce le norme relative ai compiti e ai diritti dei procuratori europei delegati designati per sostituire i procuratori europei dei loro Stati membri;
 - (4) decisione 017/2021 del collegio dell'EPPO, del 24 marzo 2021, che modifica e integra la decisione 001/2020 del collegio, del 29 settembre 2020, che stabilisce le norme relative alle condizioni di impiego per i procuratori europei delegati;
 - (5) decisione 098/2021 del collegio dell'EPPO, del 22 settembre 2021, che stabilisce le norme relative alla procedura per valutare il persistere della conformità di un procuratore europeo delegato ai criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO;
 - (6) decisione 007/2023 del collegio dell'EPPO, del 22 febbraio 2023, che modifica e integra la decisione 001/2020 del collegio, del 29 settembre 2020, che stabilisce le norme relative alle condizioni di impiego per i procuratori europei delegati, modificata e integrata dalle decisioni 017/2021 e 103/2021 del collegio;
 - (7) decisione 058/2024 del collegio dell'EPPO, del 10 ottobre 2024, relativa ai membri del gruppo di lavoro designato per valutare la conformità dei procuratori europei delegati designati dagli Stati membri ai criteri di ammissibilità.
2. Alla data di entrata in vigore della presente decisione, i riferimenti alle decisioni sostituite e abrogate ai sensi del paragrafo 1 si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua adozione da parte del collegio della Procura europea (EPPO).
2. La presente decisione si applica ai contratti di assunzione dei procuratori europei delegati sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore. Per i contratti in corso, che rimangono validi, la presente decisione si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore agli effetti futuri di tali rapporti di



lavoro ⁽³⁾, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 39, paragrafo 1, della presente decisione, che non si applicheranno fino al rinnovo dei contratti in corso.

Fatto a Lussemburgo, il 12 febbraio 2025.

Per conto del collegio

Laura Codruța KÖVESI

Procuratrice capo europea

⁽³⁾ In linea con il principio secondo cui le nuove norme si applicano immediatamente agli effetti presenti e futuri delle situazioni sorte ai sensi delle norme precedenti. Cfr. anche la sentenza nella causa T-494/23, HG/Commissione, 16.10.2024, EU:T:2024:703, punti 22-23.